



Organi di Giustizia

GIUDICE UNICO FEDERALE
Avv. Tiberio Gulluni

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.3685.8160
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 39 /12

Dec. n. 5 /13

Il giorno 22 ottobre 2012 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

ALIPRANDI Gabriele, nato a Lissone il 5.4.1948 e residente in Macherio (MI) alla via Vincenzo Bellini n° 7, tesserato 2010 col MC Biassono con tessera n° 10087651, ed altresì in possesso di licenza di Direttore di Gara internazionale n° 2418;

elettivamente domiciliato presso l'avv. Mattia BIANCHI, con studio in Como, alla via Rovelli n° 36;

con l'assistenza del nominato difensore avv. Mattia BIANCHI;

incolpato di :

violazione del combinato disposto degli artt. 7 RdG e 31 comma 3 dello Statuto all'epoca vigente, e ciò in quanto con ricorso notificato il 30 marzo 2012 adiva il TAR del Lazio chiedendo l'annullamento della decisione CAF del 30 gennaio 2012

che lo aveva condannato alla sospensione della tessera federale per mesi dieci (ricorso dichiarato inammissibile per assoluto difetto di giurisdizione con sentenza depositata il 18.04.2012); e ciò faceva malgrado la pendenza di giudizio arbitrale innanzi al TNAS, da lui stesso instaurato con istanza notificata il 29.02.2012 (anch'essa respinta integralmente con Lodo prot. n° 1620 del 28.06.2012).

Con ciò cagionando alla FMI un danno economico quantificato in euro 4.447,10, importo delle spese sostenute per la difesa nel giudizio innanzi al TAR.

Con la recidiva di cui all'art. 49. 2, lettera b, e 49.3 e 4 RdG, essendo stato già condannato con decisioni CAF del 1°02.2011 e del 30.01.2012.

Svolgimento del processo

1. Con atto di deferimento del 24 settembre 2012, il Procuratore federale disponeva il deferimento di ALIPRANDI Gabriele al competente organo di giustizia di primo grado per l'illecito disciplinare indicato in epigrafe. Con decreto ex art. 92 R.d.G. del 24 settembre 2012, veniva disposta la citazione del deferito per l'udienza del 22 ottobre 2012, alle ore 16.30, decreto regolarmente notificato al deferito ed al difensore, con allegato l'atto di deferimento emesso dal Procuratore federale.

2. All'udienza del 22 ottobre 2012 il Giudice, verificata la regolarità della notificazione, dichiarava aperto il dibattimento. Presente per il deferito l'avv. Mattia Bianchi. All'esito della discussione, il Procuratore federale chiedeva applicarsi la sanzione della radiazione. Il difensore chiedeva l'assoluzione o in subordine il minimo della pena.

Il giudice si riservava.

Motivazione

3. La responsabilità del deferito appare pacifica dagli atti raccolti dal Procuratore federale nel corso delle indagini ed acquisiti nel corso dell'udienza dibattimentale. La difesa sul piano conoscitivo non ha del resto fornito alcun elemento idoneo a smentire l'evidente quadro probatorio ricostruito dalla Procura federale.

Nessun dubbio in ordine alla violazione da parte del deferito al cosiddetto vincolo di giustizia di cui all'art. 31 dell'allora vigente Statuto, che vieta a qualsiasi tesserato di agire in giudizio allorquando sia possibile l'attivazione della giurisdizione sportiva.

La modifica statutaria della fattispecie incriminatrice non incide assolutamente sulla predetta materia in quanto la violazione del sistema individuale di tutela

previsto dalla normativa sportiva e dalla normativa nazionale rappresenta a tutt'oggi fattispecie disciplinarmente sanzionabile.

Nel caso di specie l'ALIPRANDI proponeva ricorso al TAR avverso l'efficacia della decisione della Commissione d'Appello Federale in un momento in cui non si erano ancora esauriti gli strumenti di impugnazione previsti dall'ordinamento sportivo. Va infatti evidenziato che, contestualmente alla proposizione del predetto ricorso al TAR, l'ALIPRANDI instaurava un arbitrato, proprio avverso la decisione della CAF, dinanzi al TNAS. Il mancato esaurimento dei rimedi sportivi è del resto stato acclarato in modo autorevolissimo dallo stesso TAR, laddove ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il vincolo di giustizia, contenuto nella normativa federale, si pone in linea con la normativa in tema di possibilità di adire la giurisdizione ordinaria una volta esauriti i rimedi sportivi, e con il solo fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati da un eventuale ingiusto provvedimento della giustizia sportiva. La giurisdizione ordinaria è quindi competente a conoscere solo degli effetti patrimoniali del provvedimento adottato dalla giurisdizione sportiva, senza in alcun modo poter eliminare gli effetti all'interno dell'ambito sportivo del provvedimento regolarmente adottato dalla giurisdizione sportiva. Viceversa l'ALIPRANDI ha tentato di eliminare una sanzione inibitoria a lui sgradita mediante un inammissibile ricorso alla giurisdizione amministrativa, sanzione che giova ricordare è stata confermata a seguito del giudizio dinanzi al TNAS. In ordine all'individuazione della sanzione non può che applicarsi quella della radiazione. Il deferito, infatti, ha nel corso degli ultimi anni, posto in essere una serie consistente di gravissime violazioni disciplinari, regolarmente e puntualmente sanzionate dalla giustizia sportiva. L'irrogazione di tali sanzioni non ha avuto alcuna efficacia rieducativa nell'indurre lo stesso ad adottare un comportamento rispettoso della normativa federale. La personalità, la gravità della condotta, rendono quindi quale unica sanzione proporzionale ai fatti quella della radiazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 7 R.d.G. e 31 comma 3 dello Statuto all'epoca dei fatti vigente, l'art. 49.2, lettera b, e 49.3 e 4 R.d.G., e l'art. 107 del R.d.G., dichiara :

ALIPRANDI Gabriele, nato a Lissone il 5.4.1948 e residente in Macherio (MI) alla via Vincenzo Bellini n° 7, tesserato 2010 col MC Biassono con tessera n° 10087651, ed altresì in possesso di licenza di Direttore di Gara internazionale n° 2418;


elettivamente domiciliato presso il nominato difensore avv. Mattia BIANCHI, con studio in Como, alla via Rovelli n° 36;

responsabile dell'illecito contestato, e, per l'effetto, gli applica la sanzione della RADIAZIONE.

Depositata il 7 febbraio 2013

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

(Avv. Tiberio Gulluni)



Il presente provvedimento sia comunicato a :

- Aliprandi Gabriele;
- Avv. Mattia Bianchi;
- Procuratore federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara FMI;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi FMI;
- C.S.N.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione FMI;
- Comitati regionali FMI;
- Ufficio Stampa FMI.
- Segretario Generale C.O.N.I.;
- C.O.N.I. – Uff. Vigilanza, Antidoping, Statuti e Regolamenti CONI;
- A tutte le Federazioni Sportive Nazionali;
- A tutte le Discipline Sportive Associate.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.